



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2017/00011 di Reg.

Seduta del 26/01/2017

N. Prog.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC" - DETERMINAZIONE ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2017

L'anno 2017, il giorno ventisei del mese di gennaio alle ore 15:00, convocato su determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito presso la sede di Palazzo Comunale, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco BONALDI STEFANIA

e i Consiglieri:

N.	NOME E COGNOME	N.	NOME E COGNOME	
01.	CAPPELLI VINCENZO	13.	COTI ZELATI EMANUELE	
02.	GIOSI GIANLUCA	14.	DELLA FRERA WALTER	
03.	GUERINI EMILIO	15.	VERDELLI DANTE	A
04.	VALDAMERI PAOLO	16.	AGAZZI ANTONIO	
05.	SEVERGNINI LIVIA	17.	BERETTA SIMONE	
06.	CASO TERESA	18.	ANCOROTTI RENATO	A
07.	MOMBELLI PIETRO	19.	ZANIBELLI LAURA MARIA	Ag
08.	ROSSI GIANANTONIO	20.	PATRINI PAOLO ENRICO	Ag
09.	GRAMIGNOLI MATTEO	21.	ARPINI BATTISTA	
10.	GUERINI SEBASTIANO	22.	BOLDI ALESSANDRO	Ag
11.	STANGHELLINI RENATO	23.	DI FEO CHRISTIAN	
12.	PILONI LUCIA	24.	TORAZZI ALBERTO	A

e pertanto complessivamente presenti n. 19 e assenti n. 6 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:

BERETTA ANGELA
SALTINI MORENA
PILONI MATTEO

BERGAMASCHI FABIO
VAILATI PAOLA
GALMOZZI ATTILIO

Presiede: **Il Presidente del Consiglio** Vincenzo Cappelli.

Partecipa: **Il Segretario Generale** Maria Caterina De Girolamo

La seduta è legale.

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:

1) Mombelli Pietro

2) Guerini Sebastiano

3) di Feo Christian

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che l'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell'Imposta Unica Comunale "IUC", che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- che l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO la legge di stabilità 2016, Legge 28.12.2015 n. 208, in particolare, il comma 26 dell'art. 1, che obbliga, in via generale, salvo eccezioni (pre-dissesto o dissesto per gli enti locali), tra cui non rientra il Comune di Crema, a mantenere la pressione fiscale, salvo che per la TARI, in misura non superiore a quella determinata nel 2015;

VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale 12 aprile 2016 n. 29, avente ad oggetto "Imposta unica comunale (IUC) - determinazione aliquote, agevolazioni, riduzioni e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI) anno 2016";

VISTO il combinato disposto del comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e del comma 28, dell'art. 1, della citata legge di stabilità 2016, relativo ai vincoli della somma delle aliquote IMU più le aliquote TASI;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili si intendono in linea generale, i servizi, prestazioni fornite dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun altro tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

- ✓ Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- ✓ Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non è tecnicamente possibile quantificare lo specifico utilizzo per ciascun cittadino, pertanto non è conseguentemente possibile effettuare alcuna ripartizione di costi in base all'effettivo utilizzo individuale del servizio medesimo;

RITENUTO di individuare i costi indivisibili, da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, in quelli elencati nella tabella allegato C) alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

VISTO la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2014/00047 del 07/07/2014 di approvazione del Regolamento che disciplina l'Imposta Unica Comunale "IUC";

TENUTO CONTO

- che il pagamento sia dell'IMU sia della TASI avviene con bollettini postali centralizzati o modelli F/24;
- che i soggetti passivi effettuano, per l'IMU, per il pagamento dovuto al Comune, versamenti in due rate di pari importo, calcolati sulle aliquote fissate dal Comune per l'immobile per l'anno 2017, dalla presente deliberazione, la prima scadente il 16 giugno e la seconda scadente il 16 dicembre, restando ferma in ogni caso la facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'importo complessivamente dovuto in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;
- che in alternativa il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito del MEF alla data del 28 ottobre 2017;
- che i soggetti passivi, per la TASI, adottano le stesse modalità e gli stessi termini di cui ai precedenti punti;

CONSIDERATO che ai sensi della legislazione vigente, anche a seguito dell'entrata in vigore dall'1.1.2016 della legge di stabilità 2016, ferme restando le esenzioni di cui all'art. 7 del d.lgs 504/92, la situazione di esclusioni, esenzioni o riduzioni per l'IMU è la seguente:

- non si applica l'IMU
 - a) all'abitazione principale e relative pertinenze (una unità per ciascuna pertinenza classificata in categorie catastali C/2, C/6, C/7) diverse dalle abitazioni classificate in categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM 22 aprile 2008 GU n. 146 del 24.6.2008);
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, purché adibita ad abitazione principale;
 - e) ad un immobile, e ad uno soltanto, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco, nonché, fatti salvi eventuali benefit contrattuali relativi all'alloggio per mobilità, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, anche in assenza delle condizioni di dimora abituale o residenza anagrafica;
 - f) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - g) ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - h) ai terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e non usucapibile;
 - i) ai fabbricati rurali ad uso strumentale.
- l'IMU, applicando l'aliquota stabilita dal Comune come aliquota base, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- l'aliquota IMU è ridotta allo 0,4 per cento per le abitazioni principali, e relative pertinenze, a cui specificamente continua, in base alla normativa, ad applicarsi l'imposta;
- la base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento:
 1. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative in categorie catastali A/1, A/8, A/9; il soggetto passivo per ottenere il beneficio di cui a questo punto 1, deve attestare il possesso dei requisiti previsti nel modello di dichiarazione dell'IMU;
 2. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
 3. per i fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni, alle condizioni di cui al regolamento comunale.

RILEVATO che, fermo restando il sopra citato comma 26, dell'art. 1 della legge di stabilità 2016, che vieta l'aumento della pressione fiscale per i tributi locali, salvo che per la TARI, il Consiglio Comunale, ai sensi di legge, può diminuirne le aliquote IMU fino a 0,3 punti rispetto all'aliquota base (0,76 per cento) per tutti gli immobili, salvo che per le abitazioni principali, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, per cui la diminuzione può essere di 0,2 punti rispetto all'aliquota base (0,4%), con una detrazione di euro 200, che può essere elevata fino a concorrenza del valore del tributo dovuto (la stessa detrazione si applica agli alloggi di enti di edilizia residenziale pubblica, con possibilità di analoga elevazione), e salvo nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di

immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati per cui l'aliquota può essere ridotta allo 0,4 per cento; che può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, e per una soltanto, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

RITENUTO di determinare le aliquote IMU, fermo restando i limiti di legge, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune.

RITENUTO inoltre di confermare per l'anno 2017, relativamente all'IMU, la detrazione di Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che, unitamente al proprio nucleo familiare, risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, nonché a favore degli alloggi regolarmente assegnati dall'ALER.

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi della legislazione vigente, anche a seguito dell'entrata in vigore dall'1.1.2016 della legge di stabilità 2016, relativamente alla TASI, la situazione di esclusioni, esenzioni o riduzioni, relativamente alla TASI, è la seguente:

- non si applica la TASI
 1. alle unità immobiliari destinate, dal possessore, nonché dall'utilizzatore, ad abitazione principale e alle relative pertinenze (nello stesso numero esente dall'IMU), ad eccezione delle abitazioni principali in immobile classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
 2. ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- la TASI, applicando l'aliquota stabilita dal Comune come aliquota base, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita l'aliquota può essere stabilita dal Comune da zero a 0,25 per cento;
- la base imponibile, essendo la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, è ridotta del 50 per cento:
 1. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto di comodato sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative in categorie catastali A/1, A/8, A/9; il soggetto passivo per ottenere il beneficio di cui a questo punto 1, deve attestare il possesso dei requisiti previsti nel modello di dichiarazione dell'IMU, valido anche ai fini TASI;
 2. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
 3. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano dette condizioni, alle condizioni di cui al regolamento comunale.

CONSIDERATO, pertanto, che sono esenti dalla TASI, ai sensi del precedente "considerato", rispettivamente, per il possessore, l'immobile adibito ad abitazione principale, suo e del suo nucleo familiare, classificato in una delle categorie catastali da A/2 ad A/7, e per l'utilizzatore non possessore, l'immobile destinato ad abitazione principale di quest'ultimo e del suo nucleo familiare, con le stesse categorie catastali, fermo restando quindi, in quest'ultimo caso, l'assoggettabilità dell'unità immobiliare alla TASI, a totale carico del solo possessore;

RITENUTO di determinare le aliquote TASI, fermo restando i limiti di legge, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, in base al patrimonio immobiliare esistente nel Comune, tenendo conto dei costi dei servizi indivisibili di cui all'allegato C, alla presente deliberazione;

RITENUTO di assimilare all'abitazione principale, ai fini della TASI, e quindi di esentare dalla stessa, l'unità immobiliare, con relative pertinenze, purché non appartenente alle categorie

catastali A/1, A/8, A/9, già abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; tale assimilazione riguarda anche gli alloggi sociali così come definiti dalle vigenti disposizioni.

RICHIAMATI

- l'art. 1, comma 22, della legge di stabilità 2016;
- l'art 9-bis del d.l. 28 marzo 2014, n.47;
- il comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, che fissa al 14 ottobre di ogni anno il termine perentorio per effettuare l'invio telematico della presente deliberazione tramite il Portale del federalismo fiscale;
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000;
- l'art.1, comma 169 della L. 296/2006;
- il d.lgs del 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere espresso dal dirigente dell'Area tributi in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi;

VISTO parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 2016/00033 del 12/04/2016 avente per oggetto "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 – 2018", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 2016/00223 del 02/05/2016 avente per oggetto "Approvazione ed assegnazione Piano Esecutivo di Gestione – PEG – anno 2016 – Parte finanziaria", esecutiva ai sensi di legge;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18. agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Con voti favorevoli n.15 contrari n.4 (Agazzi-Beretta-Arpini-di Feo) espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, per l'anno 2017, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU", quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC" nonché le esclusioni, le esenzioni, le agevolazioni, le detrazioni relative alla stessa, di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di stabilire che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'IMU dovuta al Comune per il 2017 in un numero massimo di due rate, che devono essere di pari importo, la prima scadente il 16 giugno e la seconda scadente il 16 dicembre; che comunque resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta IMU complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; che in alternativa, ai periodi precedenti il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito del MEF alla data del 28 ottobre 2017;
3. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, per l'anno 2017, le aliquote TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili), quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC" nonché le esclusioni, le esenzioni, le agevolazioni, relative allo stesso, di cui all'allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di dare atto che il gettito TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili di cui all'allegato C al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

5. di stabilire che i soggetti passivi effettuano il versamento TASI per il 2017 con le stesse modalità e negli stessi termini del versamento IMU;
6. di demandare al dirigente dell'Area Tributi l'assunzione di tutti gli atti amministrativi conseguenti l'approvazione del presente provvedimento;
7. di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune di Crema;
8. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di previsione 2017 ai sensi dell'art. 172 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione

01/12/2016

Il Dirigente di Settore
Luigi Miglio

2) Il presente atto amministrativo risulta essere propedeutico all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017.2019. Gli eventuali riflessi finanziari trovano debito riferimento nella bozza di documento contabile in fase di sessione di approvazione. Parere favorevole.

13/12/2016

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Vincenzo Cappelli

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 31/01/2017 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 15/02/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maria Caterina De Girolamo

Copia conforme all'originale.

31/01/2017